

Sent. n. 27/2024 pubbl. il 03/04/2024

Rep. n. 36/2024 del 03/04/2024

N. 3 | 2024 - CCII - LR. CONTR.

N. R.G. PU 19-1/ 2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II TRIBUNALE di ANCONA

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **STEFANO BOCCHINI**, nato il 15/05/1974, in [redacted], residente in [redacted] ( [redacted] ) - Via [redacted] (C.F. [redacted] ), rappresentato dall'Avv. MICHELE PRATELLI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 15/02/2024 il Sig. STEFANO BOCCHINI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCI;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCI, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad € 1.200.000,00), derivante prevalentemente dal dissesto e dal conseguente fallimento della BOCCHINI S.p.a., società riconducibile alla famiglia del ricorrente, nei confronti della quale il medesimo ricorrente aveva assunto posizioni di garanzia. Le azioni esecutive poste in essere dai creditori sociali hanno progressivamente eroso il patrimonio immobiliare di tutta la famiglia e condotto quindi all'espropriazione forzata anche dei beni personali dell'odierno istante.

Egli risulta attualmente impiegato con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato amministrativo di 5° livello, presso la società S.p.a. e risulta percettore di una retribuzione netta mensile di circa € 1.500,00, quasi integralmente assorbita per il sostentamento del proprio nucleo familiare.

Da quanto esposto si evince la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili né di mobili registrati o di partecipazioni societarie o crediti da incassare e l'unica voce di attivo della procedura di liquidazione proposta è rappresentato dai crediti futuri derivanti dalla propria attività lavorativa, al netto della somma occorrente per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, che il medesimo ricorrente indica in € 1.200,00 mensili.

Tale somma, ritenuta congrua dall'OCC, consente l'apprensione alla procedura, nell'orizzonte temporale di tra anni decorrenti dalla sua apertura, di un somma da distribuire ai creditori che il medesimo OCC stima in € 1.200,00 complessivi. Nonostante l'esiguo valore dell'attivo, la medesima somma costituisce il risultato del massimo sforzo del ricorrente nel tentativo di offrire ai creditori una seppur minima soddisfazione e di pervenire in accordo con la ratio e la finalità dell'istituto alla successiva esdebitazione.

Come documentato a seguito dei chiarimenti richiesti con provvedimento in data 29/02/2024, peraltro, le spese prededucibili di procedura quantificate dall'OCC



ammontano ad € \_\_\_\_\_, oltre ad IVA, con ciò potendosi ritenere superato il necessario vaglio di ammissibilità della procedura in rapporto alla sua utilità per i creditori in termini di economicità rispetto alle spese prededucibili che essa inevitabilmente genera.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura è opportuno specificare come esse debbano intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII con l'ulteriore precisazione che le eventuali spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **STEFANO BOCCHINI** nato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_)

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

**NOMINA** liquidatore l'OCC, **Dott.ssa Serenella Spaccapaniccia**

**ORDINA** al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la



domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE** che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

**ORDINA** la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché - eventualmente - al PRA, ai fini della trascrizione;

**DISPONE** che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26/03/2024.

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente  
dott.ssa Giuliana Filippello

